

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/704 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, (di seguito «ASA») ⁽²⁾, è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015. L'articolo 27, paragrafo 3, dell'ASA prevede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nell'Unione dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 12 000 tonnellate.
- (2) Il Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽³⁾ (di seguito «il protocollo») è stato firmato il 15 dicembre 2016. La firma a nome dell'Unione europea e degli Stati membri e la sua applicazione provvisoria è stata autorizzata con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo prevede che le modifiche ai contingenti tariffari esistenti per lo zucchero originario della Bosnia-Erzegovina entrino in vigore dal 1° febbraio 2017. Il contingente tariffario annuale per lo zucchero è stato aumentato da 12 000 tonnellate a 13 210 tonnellate.
- (4) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽⁵⁾ prevede l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore dello zucchero, compresi quelli originari della Bosnia-Erzegovina. Per applicare i contingenti tariffari per lo zucchero stabiliti nel protocollo, è pertanto necessario modificare conformemente il predetto regolamento.
- (5) Poiché il protocollo si applica dal 1° febbraio 2017, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore il giorno della pubblicazione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:

1) all'articolo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

- «f) all'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ^(*), modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ^(**),

(*) GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

(**) GU L 12 del 17.1.2017, pag. 3.»

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 164 del 30.6.2015, pag. 2.

⁽³⁾ GUL 12 del 17.1.2017, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

